



REGIONE PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE D. C.

1  
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 61/11 V Legislatura

P R O P O S T A   D I   L E G G E

"Norme per il funzionamento dei Gruppi Consiliari".

firmatari

Ungiferi  
U. D. G. S.

Pisani

[Signature]

[Signature]  
[Signature]



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

2

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 61/A V Legislatura

1

RELAZIONE ALLA P.D.L.

"NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"

La proposta di legge in questione detta norme per il funzionamento dei Gruppi Consiliari.

L'argomento ha avuto, finora, scarsa incidenza nella legislazione regionale e, d'altronde, le scarse previsioni normative in materia hanno rivelato la loro inadeguatezza in rapporto sia ai tempi sia alle esigenze funzionali notevolmente aumentate a fronte di un gettito contributivo, invero, modestissimo. L'art.1 della proposta contiene un'enunciazione di principio circa il dovere dell'Ente di assicurare ai singoli gruppi i mezzi e il personale per il loro funzionamento. L'art. 2 prevede l'assegnazione e l'arredamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata a ciascun Gruppo rapportata alla sua consistenza numerica. Fa carico all'Ufficio di Presidenza delle spese necessarie per l'uso del telefono, della fornitura di mobili, macchine e altri oggetti con obbligo d'inventario e contempla la fattispecie dell'avvicendamento fra due Presidenti di uno stesso gruppo. Gli artt. 3 e 4 stabiliscono i criteri per la dotazione organica dei Gruppi e l'assegnazione di personale, da individuare obbligatoriamente nell'ambito dei dipendenti della Regione. Si delinea chiaramente la figura di responsabile del Gruppo e per la prima volta, nelle dotazioni organiche, viene introdotto il profilo professionale dell'autista limitando, però, la novità ai Gruppi più cospicui (con oltre 9 Consiglieri Regionali) unici destinatari del bene auto previsto dall'art.2 comma 3. L'art.5 fissa le quote che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio deve mensilmente erogare ai Gruppi. Accanto a quote fisse, devolute ai Gruppi a diverso titolo e, soprattutto, avuto riguardo alla consistenza numerica di ognuno di essi, viene istituita una quota indicizzata, ideata nella misura del 15% dell'indennità lorda mensile spettante a un Consigliere Regionale e moltiplicata per il numero effettivo dei componenti ciascun Gruppo.

Si è reso necessario il ricorso all'indicizzazione di almeno una quota, perchè il gettito contributivo mensile, finora ancorato a quote fisse, oltre che modesto si è



## REGIONE PUGLIA

### GRUPPO CONSILIARE D. C.

3

2

rivelato del tutto inadeguato ove si pensi che il regime di quota fissa ignora la progressione dei costi di gestione che, invece, si dilata sempre più. Attualmente i Gruppi riescono a far fronte sì e no, a costo di gravi sacrifici, solo a spese di ordinarissima amministrazione, da qui l'esigenza di collegare almeno una quota a un parametro variabile che consenta una sia pur minima lievitazione della stessa.

Tale criterio, n inoltre, è largamente usato presso la stragrande maggioranza delle Amministrazioni.

Gli artt. 6 e 7 stabiliscono le modalità di erogazione e d'impiego, da parte dei Gruppi, del gettito contributivo mensile. L'art. 8 detta norme abrogative di leggi precedenti. L'art. 9 infine contiene la doverosa norma finanziaria.

6

P.D.L. - NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Art.1

La Regione Puglia assicura ai Gruppi Consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, il personale e i mezzi necessari per il loro funzionamento.

## Art. 2

Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla sua consistenza numerica.

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio Regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari; provvede, altresì, alle spese per l'installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonchè a quelle per le conversazioni telefoniche.

Le macchine, i mobili e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi Consiliari sono elencati in separato inventario e sono in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

Per disponibilità di linee telefoniche, di cui all'art.1 della L.R. 15/3/1990 n.7, deve intendersi l'installazione degli impianti e le spese dei relativi canoni nonchè le spese per le conversazioni telefoniche.

## ART. 3

## Dotazione organica

1 - Ciascun Gruppo Consiliare si serve di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:

a) due dipendenti per ciascun Gruppo costituito a norma degli artt. 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, qualunque sia la costituzione numerica;

b) unità aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque o frazioni di almeno due Consiglieri appartenenti al Gruppo;

c) un dipendente con la qualifica di autista per i Gruppi Consiliari comprendenti oltre nove Consiglieri.

2 - Il personale di cui al comma precedente, distaccato dalla struttura di appartenenza, è assegnato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Nel caso di sostituzione nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

3- Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio a uno dei dipendenti assegnati a norma del 1° comma, purché inquadrato nelle qualifiche dirigenziali. La nomina è ratificata con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

4 - Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

5 - Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte dei Gruppi Consiliari, di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

Art. 4

Procedure per l'assegnazione del personale

Il personale di cui al precedente articolo è richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio Regionale.

Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta Regionale, il provvedimento di assegnazione è disposto dall'Assessorato al Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Il personale assegnato ai Gruppi Consiliari è distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico ricoperto.

Al personale e al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle Leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale.

Art. 5  
Contributi

Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio regionale:

a) una quota di:

- £ 1.500.000 ai Gruppi comprendente un Consigliere;
- £ 2.250.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
- £ 4.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri;

b) una quota pari al 15% dell'indennità lorda mensile spettante a un Consigliere Regionale moltiplicata per il numero effettivo dei componenti ciascun gruppo;

c) per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:

- £ 300.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
- £ 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
- £ 2.200.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri.

All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.



Art. 6  
Erogazione contributi

I contributi indicati nell'articolo precedente sono erogati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue all'inizio dell'anno finanziario.

Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal trimestre immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 7  
Utilizzazione dei contributi

1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative del Gruppo e in particolare per spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un elenco delle spese sostenute per categorie e una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.

Art. 8

Abrogazioni

Sono abrogate:

- la L.R. 5 settembre 1972, n° 11;
- la L.R. 17 agosto 1974, n° 26;
- la L.R. 28 maggio 1975, n° 45 art.1, art.2, 2° e 3° comma;
- la L.R. 30 agosto 1979, n° 60, art. 5;
- la L.R. 14 aprile 1985, n° 18;
- la L.R. 30 dicembre 1987, n° 35;
- la L.R. 15 marzo 1990, n° 7, eccezione fatta per l'art.  
1 - primo comma;

Art. 9  
Norma Finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziare nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale di competenza, al capitolo "Contributo finanziamento dei Gruppi Consiliari".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla 2 Commissione Consiliare permanente il 13.8.91